

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 2016

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende il soggetto di natura pubblica, costituito dalla Camera di Commercio di Brescia e iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire procedimenti di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo o suo sostituto incaricato;
- per “Tariffario” si intende la tabella delle indennità di mediazione dovute dalle parti solidalmente all’Organismo di Mediazione per la gestione delle procedure, di cui all’Appendice A) al presente Regolamento.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, completo delle Appendici che ne costituiscono parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo ai sensi del D. Lgs. 28/2010, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dalla legge.
2. L’Organismo offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, tra due o più parti, in tema di diritti disponibili, tramite l’intervento di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale nominato dal Responsabile della Segreteria dell’Organismo.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra le procedure di mediazione depositate presso l’Organismo. Gli addetti alla Segreteria operano con imparzialità, non entrano nel merito della controversia né svolgono attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria forma un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione, anche con modalità informatiche, che contiene tutti gli atti del procedimento e che viene custodito in conformità alla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali. L’informativa completa sul trattamento dei dati è messa a disposizione degli interessati, anche sul sito web camerale.
3. I documenti della procedura, se non espressamente riservati al solo mediatore, si intendono a disposizione di tutte le parti.
4. La Segreteria:
 - a) verifica la regolarità formale della domanda di mediazione;

- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese per la gestione della procedura di mediazione, come previste dal Tariffario di Mediazione, ed emette la relativa fattura;
- c) provvede al tempestivo invio delle comunicazioni di propria competenza alle parti;
- d) può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda, salvo diversa e concorde volontà delle parti;
- e) dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co. 1 e co. 2 del D. Lgs. 28/2010.

Art. 4) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia; conduce le sedute di mediazione con le modalità ritenute più idonee in relazione alla controversia per favorire il raggiungimento di un accordo di conciliazione.
2. Le sedute possono tenersi anche con modalità di comunicazione a distanza, con il consenso di entrambe le parti e del mediatore. In tal caso, si osserva la procedura di cui al Regolamento di Mediazione telematica, Appendice B) al presente Regolamento.
3. Il mediatore, individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, è formato ed aggiornato nel rispetto del D.M. 180/2010 e s.m.i.
4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di mediazione, di cui all'Appendice C) al presente Regolamento.
5. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione, e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza oneri aggiuntivi per le parti. Il co-mediatore è tenuto ai medesimi obblighi del mediatore.
7. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo valuterà la fondatezza e rilevanza dei motivi adottati e deciderà in merito. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso l'Organismo di mediazione è conservato, per ciascun mediatore, un fascicolo, anche informatico, contenente il curriculum dettagliato del professionista,

gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le specializzazioni eventualmente possedute e le informazioni sulle procedure gestite.

2. L'incarico ai mediatori avviene nel rispetto dei criteri specificati nell'Appendice E) al presente Regolamento.

Art. 6) AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 si attiva su istanza di parte:
 - a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia avente ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 28/2010;
 - b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 28/2010;
 - c) volontariamente;
 - d) in base a clausola contrattuale.
2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito della domanda di mediazione presso la Segreteria, utilizzando il modello predisposto dall'Organismo di mediazione e disponibile anche on-line o equivalente. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) le generalità, i recapiti delle parti e dei legali, in caso di assistenza tecnica obbligatoria;
 - c) l'oggetto della controversia, precisando se si tratti di un'ipotesi di cui all'art. 5 co. 1 ovvero art. 5 co. 2 del D. Lgs. 28/2010;
 - d) le ragioni della pretesa;
 - e) il valore della controversia;
 - f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio per la gestione della procedura di mediazione;
 - g) la dichiarazione di competenza territoriale dell'Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge.
3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura, salvo particolari e motivate esigenze. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
4. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o esigenze organizzative dell'Organismo.
5. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo, presso la sede secondaria dell'Organismo o, in casi eccezionali e motivati, presso altro luogo concordato tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
6. La Segreteria comunica alle parti la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione unitamente a tutti gli allegati per i quali il richiedente non abbia dichiarato la volontà di riservarli al solo mediatore. Le parti, entro i sette giorni antecedenti l'incontro, confermano la partecipazione allo stesso.

7. Ogni parte che abbia aderito alla procedura ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, riservati al solo mediatore, salvo il consenso della parte che li ha prodotti.
8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7) VALORE DELLA LITE

1. Il valore della lite è indicato dal promotore nella domanda di mediazione. La quantificazione operata dalla parte promotrice deve essere oggettiva e documentabile.
2. Qualora il valore della lite risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile della Segreteria decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.
3. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso da quello dichiarato, l'importo dell'indennità già versato è da considerarsi acconto ed il saldo è dovuto in base al valore di lite accertato.
4. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile, fatte salve eventuali deroghe documentalmente comprovate.
5. In caso di domande di mediazione congiunte o contestuali, ciascuna parte è tenuta al pagamento della propria quota secondo l'ordinario Tariffario.

Art. 8) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Solo quando la presenza non sia possibile, la partecipazione avviene mediante un rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con oneri a proprio carico.
2. Il primo incontro con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
3. Per il primo incontro, la Segreteria prevede la durata indicativa di un'ora.
4. Il primo incontro non è soggetto a rinvio. Eventuali rinvii sono disposti dalla Segreteria solo in base a concorde e motivata richiesta delle parti, che abbiano perfezionato l'adesione alla procedura, o dell'unica parte partecipante, in ogni caso con il consenso del mediatore. Salvo casi eccezionali e per comprovate esigenze, è consentito un solo rinvio del primo incontro.
5. Nel caso in cui le parti decidano al termine del primo incontro di non proseguire nel tentativo di conciliazione, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. Nel caso in cui sia presente una sola parte, il procedimento si conclude con un verbale di mancata adesione o mancata partecipazione alla mediazione. In ogni caso, nel verbale si dà atto unicamente della partecipazione o meno alla procedura e dell'esito della seduta, senza possibilità di verbalizzare motivazioni, dichiarazioni o conclusioni delle parti.

6. Se al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione, oltre alle spese di avvio se non già versate, come previste dal Tariffario dell'Organismo di Mediazione, per intero e in anticipo rispetto alla seduta di mediazione. Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte per la propria quota e, in ogni caso, in solido fra le parti in caso di insolvenza di una di esse.
7. Nel corso della mediazione il mediatore, di propria iniziativa o su concorde richiesta delle parti, può sentire le parti anche separatamente e può fissare eventuali incontri successivi al primo.
8. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.

Art. 9) CONSULENZA TECNICA

1. Il Responsabile dell'Organismo può individuare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti ne facciano concorde richiesta e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, o nella diversa ripartizione fra le stesse previamente concordata.
2. Il compenso del consulente tecnico è determinato in base al tabellare della categoria di appartenenza; in base all'eventuale Convenzione vigente con l'Organismo; in assenza di altri criteri, in base al Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale.
3. Il compenso del Consulente Tecnico viene preventivamente comunicato ed accettato per iscritto dalle parti. Il rapporto è contrattuale ed esclusivo fra il Consulente Tecnico e le parti, che provvedono direttamente al pagamento nei tempi e modi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico e relativa accettazione.

Art. 10) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Se le parti raggiungono l'accordo, il mediatore forma il verbale dell'incontro, redatto in forma scritta, che dà atto dell'intervenuta composizione della controversia e reca allegato ovvero incorporato il testo dell'accordo di conciliazione.
2. Il verbale è sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai difensori, se presenti. L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati designati da ciascuna parte per la sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 28/2010.
3. Se oggetto dell'accordo è uno degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., l'accordo di conciliazione deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore forma il verbale in cui dà atto dell'esito negativo dell'incontro, sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, eventualmente dando atto dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione, senza verbalizzare alcun argomento attinente ai motivi delle parti o al merito della controversia.
5. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La

proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

6. Il verbale di accordo viene consegnato alle parti dalla Segreteria solo dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di avvio e delle spese di mediazione.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione dell'Organismo di cui all'Appendice D).

Art. 11) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
3. Il mediatore, le parti, i tirocinanti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
4. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti, dagli addetti della Segreteria e dai tirocinanti, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
5. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.
6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 12) TIROCINIO ASSISTITO

La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'Appendice E) al presente Regolamento.

Art. 13) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 1.** E' di esclusiva responsabilità delle parti la verifica in ordine a:
 - a) la proponibilità della domanda di mediazione, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b) la qualificazione della natura della mediazione (obbligatoria, facoltativa, delegata, contrattuale);
 - c) il rispetto dei termini per la proposizione della domanda di mediazione o della adesione;
 - d) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - e) l'indicazione del valore della controversia;
 - f) la verifica della competenza territoriale o la dichiarazione di accettare una competenza territoriale diversa da quella prevista, in caso di deroga ammessa dalla legge;
 - g) l'individuazione della documentazione trasmessa da riservare al solo mediatore;
 - h) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - i) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
 - j) la dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio;
 - k) la richiesta di svolgimento con modalità telematica;
 - l) ogni altra dichiarazione che sia fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito della domanda alla conclusione della procedura.
- 2.** L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali conseguenze derivanti dall'incompetenza territoriale, da decadenze o prescrizioni, ovvero conseguenti a:
 - a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- 3.** Nei casi elencati ai co. 1 e 2, unici responsabili sono le parti interessate.
- 4.** Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.